

A tutti gli enti convenzionati

Prot. UNSC/7296/i.1.4
Roma, 08/08/2000

OGGETTO: Prescrizioni per la gestione del servizio civile.

Nelle more della definizione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera 1) della legge 8 luglio 1998, n.230, si ritiene indispensabile assicurare la funzionalità del servizio civile mediante la definizione di talune prescrizioni che necessariamente debbono tener conto delle sostanziali innovazioni recate dalla citata legge 230/98; ciò con particolare riferimento alla necessità di definire procedure, modalità attuative e di comunicazione che, nel rispetto delle disposizioni sinora vigenti, consentano di individuare i nuovi soggetti deputati all'espletamento delle funzioni relative alla gestione del servizio civile in luogo dei Distretti Militari e degli altri soggetti dell'Amministrazione della difesa resisi indisponibili in conseguenza del trasferimento delle funzioni in materia di obiezione di coscienza dall'Amministrazione della difesa all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

In primo luogo, risulta inapplicabile la disciplina dettata dalla Difesa in materia di assistenza sanitaria agli obiettori di coscienza, che non può più essere garantita dalla sanità militare. A tale proposito, si ricorda che l'assistenza sanitaria degli obiettori è garantita, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 230/98, dal Servizio Sanitario Nazionale ed è assicurata mediante la fruizione delle strutture periferiche territoriali, con le modalità e alle condizioni che saranno definite in accordo tra il Ministero della Sanità e l'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito Ufficio).

Le strutture sanitarie del Ministero della Difesa si limiteranno soltanto ad effettuare gli accertamenti disposti ai fini della revisione dell'esito della visita di leva, quelli per il riconoscimento di infortuni e decessi verificatisi in servizio e per causa di servizio, nonché a prestare l'assistenza sanitaria agli obiettori impiegati a seguito di missioni umanitarie all'estero, ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 7 della legge 230/98.

A seguito del passaggio delle competenze in materia di assistenza sanitaria alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, risultano inapplicabili le indicazioni fornite dal Manuale di procedura per la gestione del servizio civile Lev. I/3 U.D.G., laddove si riferiscono alla materia sanitaria, che possono essere sostituite dalle seguenti:

L'obiettore, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestiva comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire presso la stessa, entro due giorni dall'inizio della assenza, la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciati da medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale.

Tale documentazione è conservata dall'ente nella cartella personale dell'obiettore di coscienza.

Tutti i periodi di malattia, infortunio e convalescenza saranno registrati sulla scheda di servizio dell'obiettore e comunicati a fine servizio al distretto militare.

Qualora l'assenza abbia una durata superiore a 7 giorni è richiesto, all'atto della riammissione in servizio, il certificato medico di avvenuta guarigione rilasciato sui moduli sopra indicati.

Al termine del periodo di malattia, infortunio o convalescenza, l'obiettore può, previa specifica richiesta, essere sottoposto ad accertamenti presso le strutture della sanità militare volti a verificare la persistenza dei requisiti psico – fisici già riscontrati durante la visita di leva.

E' in facoltà del responsabile degli obiettori della sede dell'ente di assegnazione (individuato ai sensi delle vigenti convenzioni) segnalare all'Ufficio la necessità di sottoporre gli obiettori riammessi in servizio ad accertamenti presso le strutture della sanità militare, nei casi in cui le condizioni psico-fisiche siano ritenute incompatibili con la prosecuzione del servizio.

Con riferimento alla indisponibilità dei Distretti Militari a proseguire nei compiti e nelle funzioni da essi esercitate in materia di servizio civile, nonché alle profonde mutazioni recate dalla legge n. 230/98, occorre provvedere alla revisione della disciplina in materia di licenze, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 6 della richiamata legge.

La licenza consente all'obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alla ventiquattro ore.

L'obiettore usufruisce, nel corso del servizio, della licenza ordinaria, delle licenze brevi, nonché di eventuali licenze straordinarie e speciali al verificarsi delle fattispecie previste. L'obiettore è ovviamente tenuto, prima di recarsi in licenza, a fornire all'Ente presso cui presta servizio le informazioni necessarie a garantirne la reperibilità.

La licenza ordinaria, le licenze brevi e le licenze speciali per ferie natalizie e pasquali non possono essere cumulate fra loro.

Nel computo dei giorni di licenza sono sempre compresi i giorni festivi contigui: "fine settimana" (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio), eventuali festività infrasettimanali o giorni di chiusura dell'ente. Salvo giustificate eccezioni approvate dall'ente, è esclusa la possibilità di licenze infrasettimanali che riguardino soltanto giorni, compresi nell'orario di servizio, non contigui con giorni festivi.

Le licenze vengono fruito dall'obiettore di coscienza, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione e/o addestramento; di norma debbono essere richieste al responsabile degli obiettori di coscienza della sede di assegnazione dell'ente almeno 48 ore prima della data di inizio.

Dallo schema sotto riportato, si evince che la struttura delle licenze già previste dalla Amministrazione della Difesa è rimasta immutata. Sono stati soltanto indicati i soggetti che debbono essere coinvolti nella loro concessione, provvedendo altresì a fornire chiarimenti circa questioni di difficile interpretazione e a dare maggiori certezze circa i diritti degli obiettori nella materia.

Si è provveduto, tra l'altro, a chiarire, nell'interesse ed a vantaggio degli obiettori interessati, che la licenza ordinaria, le licenze brevi e le eventuali licenze per ferie natalizie e pasquali costituiscono periodi di riposo la cui fruizione è obbligatoria nell'arco dei 10 mesi del servizio da parte degli obiettori. Ciò comporta che la licenza ordinaria non può più essere ridotta al fine di recuperare eventuali assenze per malattia.

La semplificazione apportata al quadro delle licenze sotto indicato rileva, in modo particolare, per la soppressione della licenza di 36 ore, in uso per la giustificazione dell'assenza nei "fine settimana", che nel contesto del servizio civile, svolto necessariamente al di fuori delle caserme, non trova più giustificazione. Si evince infatti dal vigente contesto normativo, da un lato l'obbligo dell'obiettore di osservare l'orario di servizio, dall'altro che i tempi non compresi da tale orario rientrano nella sua piena disponibilità, fatto salvo l'obbligo di rispettare le modalità di fruizione indicate per l'uso di eventuali strutture alloggiative messe a sua disposizione dagli Enti convenzionati.

Analoga considerazione può farsi circa la soppressione della previsione di giorni aggiuntivi di licenza per i viaggi, dal momento che, pur non valendo per i giovani in servizio civile le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n.662, così come modificato dall'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative all'obbligo di assegnazione nell'ambito di 100 km dal comune di residenza in vigore per il servizio militare, è pur vero che l'assegnazione dei giovani in servizio civile deve avvenire di norma, cioè compatibilmente con le esigenze del servizio, nell'ambito della regione di residenza o in quella richiesta dallo stesso obiettore, criterio ulteriormente rafforzato dalla disposizione della legge 12 novembre 1999, n. 424, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, laddove viene previsto che l'assegnazione fuori regione possa costituire causa di dispensa dal servizio.

Si provvede, altresì, a chiarire in via definitiva il regime economico previsto per le singole tipologie di licenza, mantenendo lo stesso trattamento in vigore per i militari di leva, ovviamente nei limiti di quanto legislativamente consentito, e procedendo per analogia nel caso di licenze introdotte a seguito delle disposizioni della legge 230/98, come ad esempio la licenza per i giovani obiettori chiamati a svolgere compiti di presidente, segretario di seggio o scrutatore in occasione di scadenze elettorali, attività esplicitamente vietate dalla legge 772/72 ed ora rese possibili dalla normativa vigente. In considerazione del suo significato di solidarietà sociale, particolarmente consono allo spirito del servizio civile, è stata infine reintrodotta la licenza di un giorno per donazioni di sangue.

Nel prospetto di seguito riportato, che riprende la struttura di quello pubblicato nel sopra citato manuale, onde facilitare agli Enti e agli Obiettori la consultazione del medesimo, sono indicate le tipologie delle licenze, il responsabile della loro concessione, nonché le modalità di fruizione di ognuna.

TIPO	GIORNI E DESCRIZIONE
1. ORDINARIA ➤ computabile ai fini del servizio ➤ retribuita	E' concessa dall'ente possibilmente in un'unica soluzione nella misura di 10 gg. viaggi compresi. La sua fruizione è obbligatoria.
2. BREVE ➤ computabile ai fini del servizio ➤ retribuita	E' concessa dall'ente per un totale di 15 gg. viaggi compresi. La sua fruizione è possibile in più soluzioni da 1 a 5 giorni. E' previsto un periodo aggiuntivo per un totale di 4 gg per quegli obiettori di coscienza che svolgano prevalentemente servizio nelle seguenti tipologie di progetti: <ul style="list-style-type: none"> • comunità alloggio; • comunità terapeutiche; • centri diurni ed assistenza domiciliare per malati terminali, handicap gravi e gravissimi, malati psichiatrici o ex degenti di ospedali psichiatrici; • case famiglia; • dormitori pubblici e strutture di prima accoglienza; • istituti di detenzione, riformatori; • progetti di particolare impegno, riconosciuti dall'Ufficio su proposta dell'Ente.
3. LICENZE STRAORDINARIE	
a) Imminente pericolo di vita ➤ Computabile ai fini del servizio ➤ retribuita	E' concessa dall'Ente, dietro presentazione di documentazione medica, per un totale di giorni 10 per imminente pericolo di morte o per decesso di genitore, moglie, suoceri, fratelli e sorelle.
b) Elezioni politiche, amministrative; referendum. ➤ Computabile ai fini del servizio ➤ retribuita	In occasioni di votazioni viene automaticamente concessa dall'ente nella misura di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 giorno per gli obiettori di coscienza residenti da 50 a 300 km di distanza dal luogo di servizio; • 2 giorni per gli obiettori di coscienza residenti oltre i 300 km di distanza dal luogo di servizio. L'obiettore rientrando in servizio deve presentare all'ente il certificato elettorale regolarmente vidimato.
c) Presidente, segretario di seggio o scrutatore ➤ computabile ai fini del servizio ➤ non retribuita	Nel caso l'obiettore ricopra tali incarichi è prevista una licenza di 3 giorni.
d) Rappresentante di lista ➤ computabile ai fini del servizio	Nel caso l'obiettore ricopra tale incarico è prevista una licenza di 3 giorni.

<ul style="list-style-type: none"> ➤ non retribuita 	
<p>e) Campagna elettorale</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non computabile ai fini del servizio ➤ non retribuita 	<p>All' obietto di coscienza che si candida è concessa, previa presentazione di apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva attestante la validità della candidatura o da dichiarazione della segreteria comunale, una licenza a partire dalla data di conclusione dell'esame delle candidature da parte dei competenti organi, sino alle ore 00,00 del giorno antecedente quello del voto.</p>
<p>f) Matrimoniale</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ computabile ai fini del servizio ➤ retribuita 	<p>E' concessa dall'ente dietro presentazione dell'atto di matrimonio per un totale di giorni 20.</p>
<p>g) Esami di licenza media, superiore e per l'iscrizione ad albi professionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ computabile ai fini del servizio ➤ retribuita 	<p>E' concessa dall'ente in misura massima di giorni 15 frazionabili fra esami scritti ed orali, previa presentazione di dichiarazione degli istituti scolastici o delle commissioni esaminatrici.</p>
<p>h) Esami universitari e tesi di laurea</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ computabile ai fini del servizio solo in caso di superamento dell'esame ➤ non retribuita 	<p>Ai sensi del decreto legislativo n.504/97 gli obiettori di coscienza possono usufruire di un periodo di licenza pari a 4 periodi di 8 giorni ciascuno. Per l'esame di laurea o diploma universitario sono previsti 2 giorni. Ne hanno diritto gli studenti che, pur sussistendo ancora le condizioni, non hanno usufruito del rinvio e/o quelli che, non potendo più usufruirne, debbano sostenere non più di 4 esami prima della tesi di laurea. Per avere diritto a tale licenza l'obietto deve certificare di trovarsi in tali condizioni. L'obietto deve altresì certificare l'esito positivo dell'esame; in caso contrario i giorni dovranno essere recuperati a fine servizio.</p>
<p>i) Eccezionali motivi di carattere privato</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non computabile ai fini del servizio ➤ non retribuita 	<p>E' concessa dall'Ufficio per eccezionali motivi di carattere privato, su richiesta documentata dell'interessato.</p>
<p>4 .LICENZE SPECIALI</p>	
<p>a) Premio</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ computabile ai fini del servizio ➤ retribuita 	<p>E' concessa dall'Ufficio su richiesta motivata dell'ente nella misura massima di giorni 7.</p>
<p>b) Per lavori agricoli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ computabile ai fini del servizio ➤ retribuita 	<p>E' concessa dall'Ufficio una sola volta durante il periodo dei 10 mesi di servizio, per una durata di 10 gg. Può essere richiesta solo dagli obiettori inseriti come unità attiva negli elenchi dei Contributi agricoli unificati, con apposita domanda corredata dal sopracitato documento almeno 30 gg. prima della data di fruizione.</p>
<p>c) Per ferie natalizie e pasquali</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ computabile ai fini del servizio ➤ retribuita 	<p>Può essere concessa dall'Ufficio.</p>
<p>d) Donazione sangue</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ computabile ai fini del servizio ➤ retribuita 	<p>L'obietto ha diritto alla licenza nel giorno in cui effettua il prelievo ed è tenuto a presentare attestato della avvenuta donazione Nel corso del servizio non può usufruire di tale licenza per più di due volte.</p>

In merito agli aspetti economico-amministrativi della gestione delle licenze, si deve tenere conto necessariamente della diversa situazione relativa alla localizzazione delle sedi di servizio civile rispetto a quella tipica del servizio militare, che, da un lato nella maggioranza dei casi riduce o annulla la rilevanza, in termini di tempo e distanze, del viaggio e del relativo costo per la fruizione delle licenze, e dall'altro riduce sensibilmente la rilevanza del sistema ferroviario nel complesso degli spostamenti cui gli obiettori sono interessati, a favore di altri sistemi di trasporto su gomma a gestione regionale o locale.

Per quanto sopra, rimangono a carico dell'Ufficio le spese relative ai viaggi effettuati dagli obiettori assegnati fuori dal comune di residenza su mezzi pubblici terrestri (su rotaia alle tariffe della seconda classe) e/o marittimi di linea per:

- inizio e cessazione del servizio civile, dal luogo di residenza alla sede di servizio e viceversa;
- trasferimenti, adottati dall'Ufficio, dalla sede di assegnazione alla nuova sede di servizio;
- licenze straordinarie di cui al punto 3, lettere a) e b) del precedente prospetto;
- altre licenze, comprese la licenza ordinaria e le brevi, per non più di quattro viaggi di andata e ritorno dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa.

Le spese sopra elencate sono pagate dall'Ufficio attraverso la procedura in atto di pagamento degli obiettori e di rimborso delle spese agli Enti convenzionati. Gli Enti tenuti ad anticipare la paga agli obiettori sono tenuti ad anticipare anche le spese di viaggio, dietro presentazione dei titoli che vengono conservati nella cartella di servizio. Per le considerazioni sopra riportate circa la determinante assenza nel servizio civile dell'istituto della caserma e circa la riduzione dell'impatto e dell'importanza delle spese e dei giorni di viaggio per gli obiettori di coscienza, che spesso si limitano a poche ore di spostamento, si considerano i giorni di viaggio come normali giorni di licenza, anche ai fini della rendicontazione economica, senza che il giorno di viaggio debba originare rimborsi particolari ed aggiuntivi rispetto al normale regime di servizio presso l'ente, mantenendo perciò inalterate le differenze con il regime dei militari di leva che già si registrano nel servizio civile.

Circa le località ove gli obiettori si recano per la fruizione delle licenze, si è constatata l'inutilità di una specifica procedura autorizzatoria per i casi in cui l'obiettore intenda recarsi in località estere, tenendo conto che essa è resa superflua dalla nuova disciplina in materia di rilascio del passaporto ai soggetti obbligati a prestare il servizio di leva, recata dall'articolo 2, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127.

Questa è la ragione per la quale non si richiede alcuna autorizzazione dell'Ufficio per l'espatrio dell'obiettore durante il servizio.

Proseguendo nell'esame delle attività gestionali che prevedevano l'intervento dei Distretti Militari, particolare rilevanza ha la materia della cosiddetta computabilità, che consiste nella possibilità di non recuperare a fine servizio periodi di mancato svolgimento dello stesso durante l'ordinario periodo dei 10 mesi.

Si conferma, in proposito, che i giorni di malattia, cura e convalescenza relativi agli infortuni o malattie sono computabili, a cura dell'Ente, in misura non superiore a 15 giorni. I giorni eccedenti sono automaticamente recuperati alla fine del servizio.

Ai fini della computabilità di un numero maggiore di giorni, l'obiettore di coscienza, qualora ritenga sussistano particolari elementi o circostanze relative alle modalità dell'infortunio o della malattia, presenta domanda all'Ente, che la trasmette all'Ufficio, unitamente ad una relazione dettagliata, corredata dalla necessaria documentazione sanitaria e da ogni altro elemento ritenuto utile, comprese eventuali dichiarazioni testimoniali.

Sono comunque esclusi dalla computabilità aggiuntiva ai primi 15 giorni, i giorni di malattia, cura e convalescenza per patologie o infortuni contratti al di fuori dell'orario di servizio e del contesto abituale di svolgimento del medesimo.

La paga è corrisposta anche per i giorni computabili ai fini del servizio.

I giorni di assenza ingiustificata, contestati in forma scritta all'Obiettore dal responsabile degli obiettori dell'ente di assegnazione, non sono computabili e quindi devono essere recuperati a fine servizio, fatti salvi ulteriori provvedimenti.

L'Ente è tenuto a comunicare all'Ufficio il verificarsi di fattispecie (licenze non computabili, periodi di malattia, assenze ingiustificate) che comportino un differimento della data prevista di congedo dell'obiettore.

Altri aspetti della gestione in precedenza interessati dall'intervento dei Distretti Militari riguardano la definizione della distribuzione settimanale dell'impegno di servizio civile e dell'orario di servizio relativo ai progetti d'impegno – in riferimento a questo argomento si provvede a chiarire il trattamento da riservarsi all'impegno

notturno e a quello superiore al tetto massimo di 40 ore settimanali, introdotto a garanzia degli obiettori in servizio civile – nonché alla definizione e gestione dei permessi, argomento che si affronta per dare sistematicità all'insieme delle prescrizioni date agli Enti convenzionati circa le assenze giustificate dal servizio, il distacco temporaneo, i trasferimenti, la presentazione in servizio, la mancata presentazione in servizio, la guida degli automezzi, il tesserino di riconoscimento e la segnalazione di fine servizio.

I permessi sono interruzioni del normale orario di servizio per fare fronte ad esigenze personali. L'obiettore ha diritto di fruire di permessi, per ineludibili esigenze personali, per periodi di durata inferiore all'orario giornaliero di servizio. Il permesso deve essere concesso dal responsabile obiettori, sentito il responsabile del progetto, salvi casi di particolari impossibilità. Le ore di permesso concesse devono essere recuperate entro il mese successivo a quello nel quale sono fruite, senza superare complessivamente, nel corso del servizio, le 36 ore. L'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto di fruire di permessi nei casi e con le modalità previste dalla legge 3 agosto 1999, n.265.

L'orario di servizio settimanale è fissato tra un minimo di 36 e un massimo di 40 ore ed è articolato su cinque o sei giorni. Si svolge, di norma, di giorno e l'obiettore ha diritto al riposo settimanale.

Per specifiche esigenze di servizio connesse al progetto di impiego può essere prevista una diversa articolazione dell'orario, sempreché tale orario sia osservato anche dai volontari o dai dipendenti dell'ente convenzionato impegnati nel progetto insieme agli obiettori.

Il superamento del tetto massimo delle 40 ore settimanali comporta per l'obiettore il diritto ad un recupero compensativo pari al numero di ore aggiuntive prestate, da godersi, di norma, entro le due settimane successive. Il superamento del tetto massimo deve essere registrato sulla scheda di servizio, come pure le modalità del recupero.

Eventuali festività infrasettimanali non godute danno diritto ad un recupero compensativo entro i 15 giorni successivi.

Qualora l'orario di servizio giornaliero sia articolato in modo da prevedere una pausa per il pasto ovvero superi le sei ore continuative, l'Ente è tenuto a fornire, a proprie spese, il pasto all'obiettore se il regime di "solo vitto" non è previsto dalla convenzione.

Gli spostamenti da e per la sede di servizio, nonché le pause per i pasti non sono computabili nell'orario di servizio giornaliero.

Ove l'ente ritenga di assumere, senza oneri per l'Ufficio, il costo delle spese di trasporto con mezzo pubblico sostenute dall'obiettore di coscienza per recarsi in servizio, è autorizzato a rimborsare l'obiettore previa presentazione dei documenti di viaggio.

Qualora specifiche esigenze di servizio connesse al progetto di impiego richiedano la presenza di personale dipendente o volontario dell'ente in orario notturno, anche l'obiettore può essere tenuto a prestare servizio in tale fascia oraria, sempreché la sua prestazione avvenga in affiancamento a detto personale. Per orario notturno si intende l'attività prestata dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Il servizio svolto in orario notturno comporta un giorno di riposo aggiuntivo da fruire immediatamente dopo il turno di notte.

Se l'obiettore alloggia presso il centro operativo ove presta servizio, il pernottamento non è considerato come servizio svolto, salvo che non presti servizio notturno eccezionalmente a fronte di situazioni di emergenza, ovvero non sia previsto esplicitamente nel piano d'impiego un turno di notte.

Per gli obiettori di coscienza che non alloggiano presso il centro operativo, ma sono chiamati a svolgere servizio in orario notturno, gli enti non possono chiedere all'Ufficio il rimborso delle spese per l'alloggio messo a disposizione.

Per quanto attiene la disciplina relativa ai distacchi di obiettori assegnati presso un Ente convenzionato, si ritiene che l'ente convenzionato possa distaccare gli obiettori, previa acquisizione del loro consenso, presso proprie sedi

periferiche o presso altro ente convenzionato, sia al fine di soddisfare esigenze connesse all'attuazione di specifici progetti di impiego dell'ente distaccante o dell'ente presso il quale l'obiettore sarà distaccato, sia per cause di forza maggiore, quando vengano a mancare le caratteristiche di funzionalità delle sedi operative dell'ente previste nella convenzione.

Qualora adotti la misura su indicata, l'ente deve darne comunicazione all'Ufficio entro tre giorni dall'adozione della determinazione, motivandone le ragioni, con specifico riferimento al progetto d'impiego cui l'obiettore viene preposto.

Il distacco è disposto per il periodo di tempo sufficiente al raggiungimento degli scopi per cui è stato adottato.

Durante il periodo di distacco la gestione dell'obiettore, per ciò che attiene agli aspetti sanitari, previdenziali ed economici, permane in capo all'ente o alla sede periferica di prima assegnazione. Eventuali spese ed oneri aggiuntivi conseguenti al distacco restano a carico degli Enti interessati.

Al termine del periodo di distacco deve essere trasmessa all'Ufficio, a cura degli enti interessati, una relazione contenente l'attività svolta ed i risultati conseguiti in riferimento al progetto d'impiego.

La procedura sopra indicata relativa ai distacchi non si applica alle fattispecie relative a progetti che prevedano una articolazione stagionale che impegnino gli obiettori in servizio in attività diverse nella stessa sede o in altre sedi, al fine di dare corso ad attività che possono svolgersi soltanto in determinati periodi dell'anno.

In caso di calamità o di avvenimenti di particolare gravità l'Ufficio può predisporre, previo accordo con gli enti, forme di distacco degli obiettori in servizio presso enti convenzionati operanti nella zona ove si verificano tali eventi, specificando nel provvedimento le condizioni e le regole del distacco.

Per quanto attiene invece la disciplina relativa ai trasferimenti di obiettori assegnati ad un Ente convenzionato presso altro Ente, l'Ufficio nazionale subentra nella gestione alle strutture dell'Amministrazione della Difesa, e può adottare il provvedimento di trasferimento:

- a) in accoglimento di domande degli obiettori;
- b) d'ufficio;
- c) su richiesta degli enti convenzionati per particolari e motivate esigenze degli stessi.

L'obiettore può chiedere il trasferimento per le seguenti motivazioni:

- a) avvicinamento alla famiglia;
- b) avvicinamento per esercizio di cariche elettive pubbliche;
- c) avvicinamento a sede desiderata per motivi di studio;
- d) avvicinamento a sede desiderata per motivi di lavoro;
- e) avvicinamento per svolgimento di attività di studio e ricerca, di particolare rilievo, in ambito scientifico, artistico e culturale che, a seguito dell'assenza dell'interessato, potrebbero subire rallentamento o interruzione;
- f) avvicinamento per svolgimento di attività sportiva di livello agonistico;
- g) prosecuzione di attività di volontariato, tirocinio o collaborazione presso gli enti convenzionati;
- h) impossibilità di impiego per declassamento nel profilo sanitario a seguito di nuovi accertamenti sanitari;
- i) precettazione presso Ente diverso da quello che ha avanzato richiesta nominativa nei suoi confronti, motivata da pregressa attività formativa svolta presso l'Ente o pregressa attività di volontariato debitamente documentata.

La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata all'Ufficio, per conto dell'obiettore, dal responsabile obiettori che verifica la completezza della documentazione.

L'Ufficio adotta il provvedimento di trasferimento d'ufficio, nei casi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 230/98 ovvero successivamente all'adozione del provvedimento di distacco temporaneo di cui sopra qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento delle esigenze che hanno dato luogo al distacco stesso.

Anche l'ente convenzionato può richiedere il trasferimento dell'obiettore nelle seguenti ipotesi:

- a) impossibilità di ultimare il progetto d'impiego nel quale è inserito l'obiettore;
- b) completamento dell'attività intrapresa presso l'ente ove l'obiettore è stato distaccato;
- c) indisponibilità sopravvenuta delle strutture garantite per la fornitura del vitto e dell'alloggio.

Circa le procedure da seguire al momento di inizio servizio da parte degli obiettori di coscienza, si conferma l'impegno dell'Ufficio nazionale di provvedere a comunicare all'ente convenzionato e alle sedi periferiche le assegnazioni disposte per i singoli scaglioni.

L'obiettore, nel giorno stabilito dal provvedimento di avvio al servizio, è tenuto a presentarsi presso la sede di assegnazione.

L'avvenuta presentazione in servizio dell'obiettore è comunicata dal responsabile obiettori della sede di assegnazione al Distretto Militare competente.

Il responsabile obiettori provvede, inoltre, ad accogliere l'obiettore e ad informarlo relativamente ai progetti d'impiego, ai centri operativi presso i quali sono realizzati, all'orario di servizio, alle modalità di modifica dell'orario settimanale, alle condizioni di fruizione del vitto e dell'alloggio se previsti, alle modalità della formazione e dell'addestramento.

Il responsabile obiettori provvede, altresì a consegnare all'obiettore il tesserino personale di riconoscimento; copia della presente nota e di altre eventuali prescrizioni definite dall'Ufficio in materia di gestione del servizio civile; la regolamentazione di altri aspetti del medesimo; copia, se richiesta, della convenzione stipulata tra l'ente presso cui presta servizio e l'Ufficio nonché del piano o progetto d'impiego, ponendogli anche in visione l'eventuale polizza assicurativa stipulata dall'ente convenzionato.

Il responsabile degli obiettori deve predisporre una cartella personale per ogni obiettore che assume servizio, nella quale viene conservata tutta la documentazione riferita all'interessato, con particolare riferimento a:

- progetto d'impiego;
- scheda di servizio, riassuntiva dello stato di servizio;
- orario di servizio e presenze;
- licenze;
- permessi;
- malattie e/o infortuni, compresa la documentazione sanitaria;
- richieste avanzate dall'obiettore;
- distacchi;
- missioni;
- eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto e alloggio utilizzati;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente il servizio svolto.

In caso di mancata presentazione, l'obiettore è tenuto, entro cinque giorni dalla data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ufficio e contestualmente al responsabile obiettori della sede dell'ente di assegnazione, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.

In mancanza di tale comunicazione, il responsabile obiettori, trascorsi i cinque giorni, provvede ad acquisire dall'obiettore tutte le informazioni utili a motivare la mancata presentazione, trasmettendo, entro il decimo giorno dalla data prevista per l'assunzione in servizio, all'Ufficio - se del caso anche tramite la sede centrale dell'Ente convenzionato – tali informazioni con la relativa, eventuale documentazione (es. certificato di riforma o attestato di temporanea inidoneità rilasciato dalle strutture sanitarie militari, ritardo per motivi di studio, dichiarazioni sostitutive, etc.) ovvero comunicando all'Ufficio la irreperibilità dell'obiettore.

Qualora un obiettore non residente sia assegnato ad ente senza vitto ed alloggio, o che abbia esaurito la disponibilità dei posti con vitto e alloggio previsti in convenzione, e richieda la prestazione di tali servizi, l'Ente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio nazionale, che provvederà alla riassegnazione dell'obiettore in questione presso altro ente. Nel periodo che intercorre tra la presentazione in servizio nell'ente non in grado di accoglierlo per i su esposti motivi, e la nuova presentazione in servizio presso altro ente disposta dall'Ufficio nazionale, l'obiettore è da considerarsi in licenza illimitata senza assegni, computabile ai fini del servizio.

Per quanto riguarda il tesserino di riconoscimento, si conferma che tale documento deve contenere: foto dell'obiettore, firma dell'obiettore, dati anagrafici, dati relativi all'ente di assegnazione, data di inizio servizio, data di prevista fine servizio, numero progressivo per ente, firma del responsabile obiettori in calce e timbro dell'ente ed è rilasciato dall'Ente. Il tesserino di riconoscimento non è soggetto a validazione da parte

dell'Ufficio, fatte salve diverse disposizioni, assunte in ambito locale, che consentono la fruizione di particolari benefici a favore del personale di leva.

In merito alla possibilità o meno di consentire agli obiettori di coscienza la guida di automezzi durante l'espletamento del loro servizio, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della legge 230/98, è consentito all'obiettore porsi alla guida di automezzi, di proprietà o comunque a disposizione dell'ente, per l'assolvimento del servizio.

E' fatto obbligo all'ente stipulare previamente apposita polizza assicurativa che copra tutti i rischi compresi quelli relativi al conducente.

E' fatto, altresì, obbligo all'ente di acquisire la dichiarazione di accettazione dell'obiettore e di accertare che il medesimo sia in possesso della patente di guida in corso di validità.

Circa gli adempimenti previsti al momento della fine del periodo di servizio civile da parte degli obiettori, si dispone che al termine del servizio l'ente provveda a ritirare il tesserino di riconoscimento, a dare comunicazione del completamento del periodo di servizio al distretto militare di appartenenza dell'obiettore e al distretto competente sul territorio ove l'obiettore ha prestato servizio, curando altresì la trasmissione allo stesso distretto della scheda di servizio compilata in ogni sua parte.

Altre modificazioni che, a seguito delle novità introdotte dalla legge 230/98, si rendono necessarie alle prescrizioni gestionali oggi in vigore riguardano il servizio di vitto e alloggio assicurato dagli Enti convenzionati agli obiettori. Infatti, mentre prima tale servizio era garantito dagli Enti nella misura indicata dall'Amministrazione della Difesa, con la legge 230/98 il servizio di vitto e alloggio viene fornito dagli Enti che intendono garantirlo per soddisfare le richieste dell'obiettore e/o per esigenze legate all'attuazione del progetto di impiego.

Al fine di garantire le condizioni di corretta gestione amministrativa nel rispetto della legge n. 230/98, si rende necessario che gli Enti che intendono offrire vitto e alloggio agli obiettori possono farlo solo nella misura prevista dalla convenzione con l'Ufficio nazionale.

Gli obiettori, residenti e non, assegnati ad un Ente che fornisce vitto e alloggio per ragioni connesse al progetto di impiego, si adeguano alle prescrizioni dell'Ente in ordine alla fruizione di detti servizi. La rinuncia al servizio di vitto e alloggio comporta automaticamente la rinuncia anche alla fruizione dei pasti, eccezion fatta per l'eventuale pasto corrisposto dall'ente in funzione dell'orario di servizio.

Previo accordo con l'Ente e sempreché non sia pregiudicata la qualità del servizio, gli obiettori che fruiscono del vitto ed alloggio, possono saltuariamente non utilizzare detti servizi.

Gli obiettori che usufruiscono di vitto e alloggio sono tenuti al rispetto delle indicazioni circa l'uso e gli orari della struttura ricettiva, gli orari e le modalità di erogazione dei pasti fornite dall'Ente o dal gestore di tali servizi.

Le strutture utilizzate dagli enti per l'alloggio degli obiettori devono essere in regola con la normativa vigente e, di norma, non debbono essere condivise da utenti, assistiti o frequentatori dell'ente.

L'ente convenzionato può fornire agli obiettori, se previsto in convenzione, il servizio di vitto e alloggio oppure il servizio di solo vitto. Questo secondo regime può essere offerto anche nell'ambito dei posti previsti in convenzione con vitto e alloggio.

Il regime di "solo vitto" (che consiste nella fornitura di un solo pasto giornaliero) è reso dall'ente nel caso in cui l'orario di servizio si articoli in più di sei ore consecutive o preveda una pausa per il pasto, di norma con le stesse modalità utilizzate per la fornitura del pasto al personale dipendente o volontario dell'Ente. La fornitura del pasto in questione è comunque obbligatoria per gli enti che adottano l'orario di servizio per il quale essa è prevista. Gli enti che non hanno registrato in convenzione il regime corrispondente, possono provvedere direttamente a sostenere l'intero costo del servizio in questione, ovvero richiedere all'Ufficio nazionale la modifica relativa della convenzione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 230/98, l'Ente convenzionato che fornisce i servizi di vitto e alloggio o "solo vitto" riceve dall'Ufficio un corrispettivo, a titolo di rimborso spese, parametrato al numero e alla tipologia dei servizi resi, previsti in convenzione, previa presentazione all'Ufficio stesso dei prospetti mensili relativi alle presenze in servizio degli obiettori assegnati alle distinte tipologie di regime convenzionale.

Nell'ambito di quanto previsto in convenzione, l'Ente può procedere a variazioni di tipologia di regime di servizi che l'obiettore utilizza solo al termine di ogni periodo di rendicontazione.

Al fine di assicurare modalità di rimborso delle spese sostenute dagli Enti in relazione alla fornitura dei su citati servizi, si ritiene necessario fissare nella data del 5 di ogni mese la scadenza entro la quale gli enti devono inviare all'Ufficio, utilizzando esclusivamente la modulistica tipo indicata dallo stesso, il riepilogo delle paghe degli obiettori di coscienza e gli importi oggetto di rimborso.

Allo scopo di migliorare le condizioni gestionali degli Enti e nel contempo assicurare condizioni di maggiori garanzie agli obiettori di coscienza interessati, si individuano le seguenti procedure.

Nel caso di richieste nominative di obiettori di coscienza, l'Ente è tenuto ad indicare per ciascun obiettore, oltre al nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e distretto militare di appartenenza, anche la data di presentazione della domanda di obiezione di coscienza e, se del caso, la data di fine rinvio per motivi di studio. Le richieste in oggetto devono pervenire all'Ufficio quattro mesi prima dell'avvio al servizio dell'obiettore interessato.

L'Ufficio non terrà alcun conto delle segnalazioni che perverranno incomplete dei dati sopra citati o successivamente alla data indicata. L'Ufficio, compatibilmente con le disponibilità di posti, privilegerà le segnalazioni nominative che, in calce alla richiesta dell'Ente, riportino il consenso dell'obiettore interessato. Eventuali modifiche alla richiesta congiunta suindicata saranno prese in considerazione dall'Ufficio solo se, in allegato alla richiesta congiunta inviata da un nuovo Ente, vi sia una esplicita dichiarazione di rinuncia all'assegnazione dal parte del primo ente che aveva richiesto nominativamente l'assegnazione dell'obiettore.

Restano, infine, da adeguare le procedure di verifica e controllo dello svolgimento del servizio civile sinora seguite dalla Amministrazione della Difesa, che in materia di attività ispettiva poteva avvalersi della rete dei ventiquattro distretti militari dislocati sull'intero territorio nazionale. Essendo tale opportunità preclusa all'Ufficio nazionale, ne consegue che l'Ufficio, secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera d) e 6 della legge n.230/98, esercita la funzione ispettiva presso le sedi centrali e periferiche e i centri operativi degli Enti convenzionati che impiegano obiettori, avvalendosi di personale proprio e, ove necessario, anche di personale delle Regioni, delle Prefetture, e dei Distretti Militari se previsto sulla base di specifici protocolli d'intesa con l'amministrazione della Difesa.

Il personale ispettivo è sempre accreditato con lettera dell'Ufficio indirizzata al responsabile della sede di assegnazione presso cui si svolge la visita.

L'attività ispettiva è volta a verificare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza, il rispetto delle convenzioni e dei progetti d'impiego da parte degli Enti, l'esatta conservazione e l'aggiornamento della documentazione personale degli obiettori, la correttezza della documentazione contabile e amministrativa relativa alla gestione del servizio civile.

L'iniziativa per le ispezioni è assunta dall'Ufficio, sulla base del programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero sulla base di segnalazioni puntuali circa situazioni di supposte irregolarità pervenute all'Ufficio. Al termine dell'ispezione presso un centro operativo, l'Ufficio provvede ad informare il responsabile della sede di assegnazione dalla quale il centro operativo dipende ed il responsabile degli obiettori dell'Ente convenzionato. Qualora la suddetta attività di verifica e controllo si svolga presso una sede di assegnazione, ne deve essere informato il responsabile degli obiettori dell'Ente convenzionato.

La relazione conclusiva della visita ispettiva effettuata viene inviata anche all'Ente convenzionato.

Sul sito Internet dell'Ufficio nazionale www.serviziocivile.it, nella sezione legislazione, oltre alle presenti prescrizioni è pubblicata, a favore degli Enti convenzionati e degli obiettori, la modulistica relativa alle procedure e agli adempimenti in questa sede esaminati, nonché il nuovo prospetto per i rimborsi mensili comprensivi di spese di viaggio. Gli Enti convenzionati con sedi periferiche sono tenuti a fornire copia delle presenti prescrizioni a tutte le sedi che da essi dipendono.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
GUIDO BERTOLASO